





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,  
in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI

nella causa civile  
N.21339 /2017 R.G.A.C.

TRA

██████████ SRL  
elettivamente domiciliato in Roma, via Indirizzo Telematico  
presso lo studio dell'Avv. BECCARIA ISABELLA, CAPURRO FILIPPO,  
BERETTA ANGELO  
che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto  
introduttivo

E

INPGI  
elettivamente domiciliato in Roma, via VIA NIZZA, 35  
presso lo studio dell'Avv. CUBEDDU SEBASTIANO  
che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto  
introduttivo

all'udienza del 18/06/2020 tenutasi nelle forme della trattazione  
scritta ex art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/20 ha pronunciato la  
seguinte sentenza:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16.6.2017 la ██████████ s.r.l.  
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 2290/2017 con il quale le  
veniva richiesto il pagamento della somma di € 64.312,00 a titolo di  
contributi obbligatori omessi.



A sostegno del ricorso deduceva, premesso di essere la società editrice di "██████" e di "██████", che l'attività redazionale era organizzata mediante l'utilizzo di giornalisti tutti impegnati con altri committenti o per il completamento dei propri percorsi accademici; che le postazioni presenti presso la redazione potevano eventualmente essere utilizzate dai singoli giornalisti per la redazione degli articoli, pur nel rispetto dell'autonomia gestionale delle singole risorse.

In punto di diritto sosteneva l'assenza di subordinazione per ██████ A ██████ O, ██████ e ██████, l'assenza di allegazioni in merito alla presunta esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con ██████, l'incompletezza e genericità del verbale di ispezione e del ricorso per D.I..

Concludeva chiedendo:

**" In via preliminare**

- **Dichiarare** l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n° 2290/2017 emesso in data 18/04/2017 su ricorso del INPGI, nel procedimento n. R.G.11370/2017, in quanto fondato su un ricorso incompleto, generico e infondato; e per gli effetti:

- **Sospendere** la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n° 2290/2017 emesso in data 18/04/2017 su ricorso del INPGI, nel procedimento n. R.G.11370/2017.

**Nel merito**

- **Revocare** il decreto ingiuntivo opposto n° 2290/2017 R.G. 11370/2017 per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto e conseguentemente **dichiarare** che nulla è dovuto da Tiche S.r.l. a INPGI - Istituto Nazionale Di Previdenza Dei Giornalisti Italiani - Servizio Sviluppo Organizzativo, Studi e Vigilanza"

Si costituiva l'INPGI evidenziando, in primo luogo, che non risultava essere contestata la sussistenza dello status professionale di giornalisti e la natura giornalistica delle prestazioni di lavoro svolte dai giornalisti indicati nel verbale ispettivo n. 10/2016.

Nel merito sosteneva la natura subordinata dei rapporti intercorsi con i giornalisti ██████, ██████, ██████, ██████ e ██████, e la sussistenza di irregolarità connesse all'errata qualificazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa del giornalista ██████ ed affermava, con riferimento a tutti i giornalisti coinvolti, l'irrilevanza di eventuali altre collaborazioni. Concludeva chiedendo respingersi il ricorso.

L'istruttoria veniva espletata mediante l'audizione di testimoni e, esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e deve, pertanto essere respinta, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che la pretesa azionata in via monitoria, si fonda su di un verbale di accertamento ispettivo ( n. 10/2016).

Al riguardo si osserva che la S.C. ha più volte avuto modo di affermare che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (cfr. Cass. N. 14863/2017 e Cass. N. 23800/2014).

Ciò posto, si rileva, come evidenziato dalla difesa dell'INPGI, che la parte opponente non ha contestato la natura dell'attività svolta dai soggetti indicati nel verbale ispettivo e, pertanto, deve ritenersi pacifico che gli stessi fossero tutti giornalisti e che l'attività da loro svolta fosse riconducibile all'attività giornalistica.

Ciò che, invece, è in contestazione, è la natura dei rapporti intercorsi tra l'odierna opponente ed i giornalisti in questione.

Prima di procedere all'esame del merito della controversia occorre ricordare che la S.C. ha individuato i caratteri distintivi della subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico ed ha affermato che :*" nell'ambito di tale tipo di attività il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa e per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa: con la conseguenza che ai fini dell'individuazione del vincolo di subordinazione rileva particolarmente l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa* (cfr. Cass .n.10685/2017. V. anche Cass. n. 22785/2013, Cass. n. 4770/2006 , Cass. n. 6983/2004).

Il complesso dell'espletata istruttoria non consente di condividere la tesi proposta dalla parte opponente con riferimento alla natura giuridica dei rapporti oggetto di contestazione da parte degli ispettori verbalizzanti essendo emerso che i giornalisti in questione svolgevano la propria attività con una certa continuità.

Sul punto deve anche rilevarsi che la collaborazione con altre testate o lo svolgimento di altre attività non può per ciò solo influire sulla qualificazione giuridica del rapporto tra le parti, posto che la stessa viene definita con riferimento preminente alla tipologia di prestazione richiesta ed alle modalità di inserimento del giornalista nella compagine aziendale.



La maggiore o minore autonomia riconosciuta al giornalista non può costituire il carattere distintivo della prestazione proprio in considerazione della particolare natura intellettuale del lavoro giornalistico.

Tutte le sopra estese considerazioni inducono al rigetto del ricorso ed alla conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente

P.Q.M.

Respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo.

Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi 4.000.

IL GIUDICE  
Mariapia Magaldi

